

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO

nominata con Decreto del Presidente n. 9 del 25/1/2016

(ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 MAGGIO 2021

Ordine del giorno:

La Commissione regionale per il paesaggio, di cui all'art. 137 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 40-duodecies della L.R. n. 20 del 2000, è **stata convocata per l'esame del seguente vincolo paesaggistico**:

verifica dell'esistenza e della precisa localizzazione della **"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica) (ID BO-106) - ESAME OSSERVAZIONI"**

Il Presidente della Commissione accerta preliminarmente la validità della seduta essendo presenti la metà più uno dei componenti, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del "Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio" allegato alla DGR 1611/2020.

Risultano infatti presenti:

Roberto Gabrielli – Presidente della Commissione, Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Corrado Azzollini - Segretario regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna, in videocollegamento;

Graziella Guaragno Funzionario P.O. Pianificazione paesaggistica, del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;



per l'area territoriale di Bologna:

- **Lisa Lambusier** - Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in videocollegamento;
- **Elisabetta Cavazza** - Architetto, esperta in materia di paesaggio per l'ambito territoriale della Città Metropolitana e delle Province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara, in videocollegamento;
- **Andrea Di Paolo** - Agronomo, esperto in materia di paesaggio per l'ambito territoriale della Città Metropolitana e delle Province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara, in videocollegamento;
- **Andrea Diolaiti** – Geologo, esperto in materia di paesaggio per l'ambito territoriale della Città Metropolitana e delle Province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara, in videocollegamento;

Sono inoltre presenti:

- **Vittorio Emanuele Bianchi**, Dirigente Area Servizi al Territorio del Comune di Casalecchio di Reno, su delega del Sindaco, in videocollegamento;
- **Eleonora Crescenzi Lanna** rappresentante della Città Metropolitana, in videocollegamento;

e i seguenti funzionari ministeriali:

- **Paola Zigarella** – funzionario della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in videocollegamento;
- **Ilaria Di Cocco** – funzionario del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna, in videocollegamento;

Sono infine presenti i funzionari del gruppo tecnico di supporto della Regione Emilia-Romagna:

- **Anna Maria Mele** funzionario regionale in qualità di referente giuridico;
- **Gianluca Fantini** funzionario regionale in qualità di referente tecnico e verbalizzante.



Il Presidente della Commissione apre l'incontro alle ore 10:00 e lascia la parola al funzionario regionale P.O. Pianificazione paesaggistica che presenta i nuovi Esperti di Paesaggio, architetto Elisabetta Cavazza, agronomo Andrea Di Paolo e geologo Andrea Diolaiti, nominati con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.27 del 4 marzo 2021.

La seduta si occuperà dell'esame delle OSSERVAZIONI pervenute in relazione alla proposta di revoca del bene ex art.136 del D. Lgs. n. 42/2004, "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica) (ID BO-106).

Premesse

Il provvedimento di vincolo è stato istituito con Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965 il quale identifica come area di tutela, "per la particolare ubicazione e conformazione del terreno sulle rive del Fiume Reno sul quale discende bruscamente con una parete rocciosa ed avente caratteri di singolarità geologica", due mappali (il n.199 e il n.200 del foglio 5 del catasto), confinanti con la via Marconi e con altre 5 particelle, (nn. 198, 202, 203, 204 e 205 del medesimo foglio), nel Comune di Casalecchio di Reno.

L'area è a sua volta ricompresa all'interno di un perimetro di vincolo più ampio, la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Casalecchio di Reno" (BO_109), istituita l'anno successivo, nel 1966, e risulta pertanto essere comunque soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

A seguito del sopralluogo effettuato in data 20 maggio 2021 nelle particelle citate dal provvedimento non si riscontrano caratteri di singolarità geologica, in quanto l'area si presenta completamente urbanizzata. La sponda del fiume, adiacente all'area tutelata, è completamente coperta dalla vegetazione.

La ricognizione del Bene in oggetto, svolta nell'ambito dei lavori del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) al Codice si è conclusa il 22/01/2020 con l'individuazione dell'area, la presa d'atto della inesistenza sull'area dell'oggetto della tutela e il conseguente rinvio del caso alla Commissione regionale per il Paesaggio, organo competente per gli approfondimenti e per la valutazione sull'eventuale modifica o la revoca del provvedimento.

La Commissione regionale per il Paesaggio, su istanza del Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta del 19/03/2020 ha quindi esaminato il Bene paesaggistico in oggetto e ha assunto la Proposta di rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)" per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare fin dalla istituzione del vincolo paesaggistico.

A seguito della pubblicazione e contestuale deposito (avvenuta per 90 giorni all'Albo pretorio del Comune di Casalecchio di Reno, in prima pubblicazione dal 28/07/2020 e in seconda pubblicazione dal 28/10/2020) nonché dell'avviso dell'avvio del procedimento ai proprietari interessati, sono pervenute le seguenti n. 3 osservazioni:


N.	Soggetto proponente	Protocollo Regione Emilia-Romagna
1	Geometra ANDREA STURARO, procuratore in rappresentanza di 7 soggetti	PG/23.11.2020.0773461.E
2	Avvocato GIANCARLO FANZINI, legale rappresentante di diversi residenti nelle unità immobiliari del Condominio di Via Marconi 43 -45 -47 -49 di Casalecchio di Reno,	PG/23/11/2020.0773999.E
3	Geometra ANDREA STURARO, procuratore in rappresentanza di un soggetto	PG/25.11.2020.0781134.E

Le osservazioni n.1 (Prot. 23.11.2020.0773461) e n.3 (Prot. 25.11.2020.0781134) sono identiche fra loro e pongono alcune questioni di merito, supportate da relativa documentazione, e in particolare:

- l'errata perimetrazione, nella Tav. 1 allegata alla proposta di rimozione, dell'area sottoposta a tutela, di cui al D.M. 23.03.1965, rispetto alla quale gli osservanti propongono una individuazione parzialmente diversa utilizzando come base una mappa catastale di impianto;
- gli errati presupposti di inesistenza, scomparsa o perdita del bene tutelato, che gli osservanti contestano affermando che *“si ha immediata percezione dell'esatta ubicazione della parete rocciosa, che è pressoché coincidente con l'andamento del confine Est del mappale 199 del F.5 (facendo riferimento alla vecchia mappa catastale d'impianto). In definitiva il lato Est di Via della Chiusa, come in prossimità della sommità della parete rocciosa. Detta parete rocciosa è evidente che tutt'ora esiste, immutata rispetto alla preesistenza, (così non fosse la strada di via della Chiusa da tempo sarebbe franata sul greto del fiume, tuttavia essa risulta occultata da terreno di riporto, disposto in pendio, gradante cioè verso il letto del fiume Reno, il quale pendio risultata sistemato a verde (con cespugli, alberi, prati) ed è percorso, a quota quasi prossima alla sommità, dal Vialetto Cardinale Egano Righi Lambertini. Sarà semplice verificare tale realtà, attuando scavetti nella zona al limitare fra terreno di riporto e parete rocciosa lungo la spezzata di confine”*;
- gli errati presupposti di inesistenza, scomparsa o perdita del bene tutelato, poiché gli osservanti affermano che la natura del vincolo apposto ai sensi della L. 1497/39 “Protezione delle bellezze naturali” avrebbe una valenza non solo sotto il profilo paesaggistico, ma anche e soprattutto sotto il profilo geologico;
- la mancanza, in conclusione, di motivi e giustificazioni a sostegno della proposta di rimozione del vincolo.

L'osservazione n.2 (Prot. 23.11.2020.0773999) riguarda:

- la supposta conoscenza della Commissione in riferimento ad un ricorso pendente al TAR riguardante le aree soggette al vincolo;
- la legittimità dell'operato della Commissione in relazione alla possibilità di procedere alla rimozione di vincoli paesaggistici;
- la contestazione dei presupposti di inesistenza dell'emergenza geologica nonché della sua presunta scomparsa in epoca precedente alla emanazione del vincolo, che gli osservanti sostengono sulla base di diverse considerazioni, tra le quali in particolare che: un vincolo di natura geologica è caratterizzato dalla stabilità dell'oggetto; la “singolarità geologica” è ancora esistente, tuttora percepibile anche visivamente e costituita dalla “stretta



interdipendenza tra parete rocciosa a picco e strato orizzontale sopraelevato senza il quale, evidentemente, non ci sarebbe strapiombo sul fiume”; il pianoro sovrastante la scarpata è occupato solo in modesta parte “quella più distante dalla scarpata stessa, mentre rimane (ancora) libera la parte più ampia e vicina alla parete rocciosa a picco”; l’inalterato stato dei luoghi dal 1965.

La Regione Emilia-Romagna al termine dell’esame della documentazione pervenuta, preso atto delle affermazioni attestate nelle osservazioni n.1 e n.3 circa l’esistenza della singolarità geologica e il rispetto del vincolo nelle trasformazioni dell’area susseguitesesi nel tempo ha ritenuto opportuno chiedere (con nota Prot. 02.03.2021.0179703.U) sia agli osservanti che al Comune di Casalecchio di Reno, di produrre tutta l’eventuale documentazione disponibile idonea a verificare l’esistenza della singolarità geologica oggetto della tutela.

In seguito a tale richiesta sono pervenute le integrazioni alle osservazioni n. 1 e n. 3 (con nota Prot. 15.03.2021.0220696.E) che contestano:

- la non congruità del termine di 10 giorni per produrre la documentazione e l’*“incedere frettoloso”* dell’iter conclusivo del procedimento di proposta di rimozione;
- gli aspetti ambigui e anomali del procedimento in itinere e dell’attività determinati da una presunta istanza del Comune di Casalecchio di Reno *“disturbato dalla permanenza (del vincolo)”*, da una supposta attività istruttoria superficiale della Commissione Regionale per il paesaggio e da una mancanza di volontà di coinvolgere i cittadini;
- l’errata perimetrazione dell’area sottoposta a tutela che, secondo gli osservanti, dovrebbe coincidere con l’intera proprietà della Compagnia Immobiliare di Lugano, individuata sulla base dell’atto notarile di compravendita del 1950, che interessava diversi altri mappali oltre ai n. 199 e 200;
- l’incoerenza delle considerazioni della Commissione in merito alla caratterizzazione geologica dell’area e alle origini del vincolo nonché la necessità di aggiornamento del Catasto dei Geositi regionale.

Le integrazioni pervenute dal Comune di Casalecchio (Prot. 07.04.2021.0324984), riguardano:

- l’attestazione completa dei titoli abilitativi rilasciati per le opere ricadenti sull’area sottoposta al provvedimento e l’elencazione delle relative autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in ottemperanza al vincolo in oggetto;
- una sintetica relazione della documentazione in possesso del Comune utile a dirimere la questione relativa alla esistenza dell’emergenza geologica in oggetto al momento dell’apposizione del vincolo paesaggistico (1965) fino ad oggi;
- precisazioni e notizie in merito al ricorso pendente al TAR indicato dagli osservanti, per la parte che riguarda l’area iscritta nel perimetro del vincolo.

Valutazione delle osservazioni e dei documenti integrativi pervenuti

Illustrate le osservazioni e la documentazione pervenuta, richiamate in premessa, **il funzionario regionale P.O. Pianificazione paesaggistica** specifica che la seduta odierna la Commissione regionale per il Paesaggio è stata convocata per valutare i nuovi e ulteriori elementi istruttori



prodotti sia da parte degli osservanti sia dal Comune di Casalecchio di Reno, ritenendo necessario e opportuno dare definitiva conclusione al procedimento istruttorio della Proposta di rimozione di cui si tratta in modalità condivisa tra i componenti della Commissione regionale.

In particolare, ricorda che la Commissione regionale per il Paesaggio ha il compito di verificare la documentazione integrativa fornita al fine di prendere una decisione conclusiva su tre aspetti fondamentali:

1. la corretta individuazione dell'area di tutela,
2. la verifica dell'esistenza ad oggi della presenza o meno di un'emergenza geologica sull'area interessata,
3. la verifica della coerenza tra il perimetro dell'area tutelata e l'oggetto della tutela, a partire dalle motivazioni originarie espresse nell'originario provvedimento di vincolo paesaggistico.

La ricostruzione della vicenda dal punto di vista storico e cronologico è quindi finalizzata a comprendere, a partire dall'origine stessa del vincolo, di quale emergenza geologica si trattasse e di dove si collocasse sul territorio di Casalecchio di Reno.

Come richiamato in premessa, un ulteriore elemento importante da considerare è che il Bene paesaggistico (BO_106) è strettamente connesso e interamente ricompreso all'interno di un altro vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del Codice, molto più ampio, che riguarda il corso del Fiume Reno (BO_109), istituito nel 1966.

Delle ulteriori conoscenze emerse in merito alle più recenti ipotesi di trasformazione dell'area in oggetto e al ricorso pendente al TAR, si prende atto come informazioni di contesto che tuttavia esulano dalle competenze della Commissione Regionale per il paesaggio e dal procedimento oggetto di trattazione.

Si informa, infine, che sul vincolo di cui si tratta è pervenuta alla Giunta Regionale anche un'interrogazione a risposta scritta presentata da un Consigliere dell'Assemblea legislativa regionale.

Il funzionario regionale referente giuridico, in merito agli aspetti procedurali e in particolare all'osservazione n.2 (Prot. 23/11/2020.0773999.E), ritiene opportuno segnalare quanto segue.

La decisione del Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR di rinviare alla Commissione regionale per il paesaggio la verifica e valutazione in merito alla rimozione del vincolo paesaggistico di cui si tratta, si basa sull'applicazione dell'interpretazione espressa dall'Ufficio Legislativo del MiBACT del 05/07/2017, Prot. 12974, con il quale si precisa che, nonostante l'assenza di una espressa previsione in tal senso degli artt. 138 e seguenti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 2004, da qui in avanti Codice), deve ritenersi che nei casi in cui venga accertato, in maniera congiunta da parte delle Amministrazioni competenti, il venir meno dei presupposti di fatto alla base del riconoscimento di un interesse paesaggistico di un Bene paesaggistico individuato ai sensi dell'art. 136 del Codice, sia comunque possibile procedere alla sua riduzione o eliminazione, a seconda dei casi.

Infatti, secondo l'interpretazione dell'Ufficio ministeriale - deputato a fornire ai propri Uffici e a chiunque lo richieda le interpretazioni in merito alle norme di competenza, considerata l'esclusività della competenza statale nella tutela dei Beni paesaggistici in applicazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione - molte sono le considerazioni giuridiche che depongono a favore della possibilità di riduzione o eliminazione di un vincolo paesaggistico. E questo nonostante la disciplina del Codice abbia applicato un'ottica incrementale della tutela, in base alla quale i vincoli possono essere estesi e integrati di contenuti precettivi ma non perdono efficacia, né possono essere rimossi o ridotti nemmeno dal piano paesaggistico (v. art. 140 del Codice).

Le condizioni indicate dal suddetto Parere, che depongono a favore della scelta amministrativa operata, sono le seguenti:

- In primo luogo, si segnala come sia ancora vigente, in quanto non espressamente abrogato dalla successiva disciplina normativa in materia, l'art. 14 del RD 1357 del 1940¹, in base al quale *“Quando siano venute a mancare o a mutare le esigenze che lo avevano determinato, può il Ministro, di sua iniziativa o su domanda degli interessati, **togliere o restringere il vincolo, sentita la Commissione provinciale, sia su bellezze individue sia su bellezze d'insieme.**”*
- Inoltre, il parere ricorda che l'azione amministrativa deve sempre essere regolata nel suo esercizio dall'applicazione dei principi generali di imparzialità, buon andamento e proporzionalità, definiti non solo a livello Costituzionale, ma ormai esplicitamente tipizzati dalla Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo che, a seguito anche della modifica operata dalla L. n. 15 del 2005, ha favorito un cambiamento epocale nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.
- Ancora, il Parere dell'Ufficio Legislativo di cui qui si tratta ritiene che nei casi del venir meno dei motivi di tutela di un Bene paesaggistico debba essere applicato analogicamente quanto previsto dall'art. 142 del Codice in merito ad una delle categorie di Beni paesaggistici tutelati per legge: in particolare, si fa riferimento a quanto previsto al comma 3 dello stesso art. 142, con il quale si ipotizza la possibilità dell'esercizio di un potere contrario a quello impositivo per i corsi d'acqua generalmente tutelati ai sensi del comma 1, lett. c), nei casi in cui la Regione competente riscontri l'assenza dei presupposti di interesse paesaggistico che ne giustificano il vincolo.
- Infine, il Parere ritiene che la valutazione positiva in merito al venir meno dei presupposti di fatto che giustificano la riduzione/eliminazione del vincolo paesaggistico debba essere basata sulla convergenza di opinioni tra le Amministrazioni che, nell'assetto attuale del sistema di tutela del paesaggio, ne sono competenti, e quindi sia dell'Amministrazione territoriale interessata sia dell'Amministrazione centrale dello Stato, che ha imposto o concorso ad imporre il vincolo.

Pertanto, il Parere ministeriale conclude che, fatte le premesse di cui sopra, qualora si verifichi che non sia più esistente l'oggetto della tutela, o parte di esso, e non sia nemmeno possibile, teoricamente o giuridicamente, ricostruirlo, possa essere avviato il procedimento finalizzato alla eliminazione/riduzione del vincolo. Se ne deduce che questo sia ancora più vero quando venga verificato che l'oggetto della tutela non fosse esistente nemmeno al momento della imposizione del vincolo paesaggistico.

¹ RD 1357 del 1940, recante 'Regolamento per l'applicazione della Legge 29 giugno 1939 =XVII, N. 1497, sulla protezione delle Bellezze naturali'.



Per quanto riguarda la procedura in questi casi, il Parere dell'Ufficio Legislativo competente ritiene che in primo luogo possa essere applicata la procedura ordinaria che prevede la presentazione della proposta di riduzione/eliminazione alla Commissione regionale per il paesaggio competente in attuazione degli artt. 138 e seguenti. In alternativa, è sempre possibile da parte del Ministero di procedere in maniera autonoma al provvedimento di riduzione/eliminazione, previo parere della Commissione regionale per il paesaggio competente, in applicazione degli artt. 138, comma 3, e 141 del Codice.

Dalla estesa trattazione incentrata sul Parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero, che viene fatto proprio e applicato da tutti gli organi e uffici ministeriali periferici sul territorio italiano, si evince che il Comitato Scientifico per l'adeguamento del PTPR, rinviando alla Commissione regionale per il paesaggio della Regione Emilia-Romagna l'esame e la valutazione del caso di eliminazione del vincolo di cui si tratta, ha dato pienamente attuazione all'interpretazione dettata dallo stesso Ministero, competente a chiarire le indicazioni delle disposizioni statali.

Si deve inoltre ricordare ancora che la Commissione regionale per il paesaggio, è stata costituita in attuazione dell'art. 137 del Codice, e la sua disciplina in Regione è ora fissata dall'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017. In merito a ciò, inoltre, si deve chiarire che non risulta alcuna vaghezza nel testo della stessa norma regionale, che al contrario all'art. 71, comma 1, chiarisce in maniera esplicita che la Commissione regionale è l'organo cui compete, tra l'altro, anche la *"verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico"*, facendo in ogni caso espresso rinvio alla disciplina degli artt. 138 e seguenti del Codice, e quindi restando saldamente connessa nell'applicazione alla cornice della preminente normativa statale.

Peraltro, come noto, sia nel Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice, sia nella Commissione regionale per il paesaggio le componenti regionali e ministeriali sono presenti e paritetiche nella rappresentazione delle rispettive Amministrazioni. Ciò comporta che in tutti e due i consessi viene perfettamente assolta la richiesta della necessità di svolgere una valutazione condivisa e congiunta in merito alla modificazione di un vincolo paesaggistico, e ciò sia in senso ampliativo sia in senso di una eventuale riduzione/eliminazione per perdita dei presupposti di tutela.

In generale, nel merito dell'esercizio della revoca di un atto amministrativo, si ricorda che con l'art. 21-quinquies della L. n. 241 del 1990, così come modificata e integrata nello specifico dalla L. n. 15 del 2005, è stato espressamente disciplinato l'istituto giuridico della Revoca dell'atto amministrativo, prevedendo che quest'ultimo *"può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"*. Pertanto, preso atto delle modifiche apportate dal Codice fin dal 2004, ad oggi sia la Commissione regionale per il paesaggio l'organo cui la nuova regolamentazione attribuisce la competenza in merito alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice stesso, anche qualora il vincolo paesaggistico sia stato imposto dall'Amministrazione statale, e che quindi sia competente alla verifica e aggiornamento, fatto sempre salvo in ogni caso il parallelo potere ministeriale di cui al richiamato art. 138, comma 3, del Codice.

Proseguendo, in merito al primo oggetto di valutazione, ovvero la corretta individuazione dell'area di tutela, il funzionario regionale P.O. Pianificazione paesaggistica lascia la parola al Segretariato regionale del MiC che, all'interno del Comitato Tecnico Scientifico, ha coordinato le



analisi e le attività per la ricognizione e l'individuazione cartografica di tutti Beni paesaggistici ex art.136 del Codice presenti sul territorio regionale, ed è quindi l'Ente più competente per verificare l'apporto della nuova documentazione ricevuta all'istruttoria svolta e la sua coerenza rispetto alla metodologia ricognitiva e ai criteri omogenei applicati per il complessivo lavoro di ricognizione.

Il funzionario del Segretariato regionale del MiC riassume l'istruttoria svolta in Comitato Tecnico Scientifico per la ricognizione del bene in oggetto.

La ricognizione si è basata sulla cartografia presente nel fascicolo agli atti in Soprintendenza, che individua un'area, su base catastale, coerente con gli elementi presenti nel testo del decreto, ovvero le particelle 199 e 200 ricomprese all'interno del vincolo, e le altre 5 particelle (nn. 198, 202, 203, 204 e 205) che, insieme alla via Marconi, vengono citate per individuare gli elementi confinanti.

Poiché ad oggi la situazione delle particelle catastali è profondamente mutata, il lavoro svolto in fase di ricognizione nell'ambito dei lavori del CTS è stato quello di georeferenziare il perimetro originario, così come individuato nella cartografia agli atti, e andare così a riconoscere l'area interessata dalla tutela.

Vengono quindi mostrate a video una serie di foto aeree che testimoniano come sia mutata la situazione urbanistica dell'area nel corso dei decenni (foto IGM anni Trenta, foto RAF del 1944, foto del volo GAI 1954, foto RER del 1976, foto attuale). Da tali elementi si rileva che l'area tutelata individuata con le particelle indicate dal provvedimento originario è prossima alla scarpata del Fiume Reno, ma non la ricomprende. Anche a seguito dei sopralluoghi effettuati si conferma la situazione descritta precedentemente, ovvero che oggi l'area in oggetto si presenta come sostanzialmente edificata e destinata a parcheggio.

L'esito istruttorio in sede di Comitato Tecnico Scientifico ha quindi confermato l'esistenza di una sponda abbastanza alta sul fiume Reno ma non compresa nell'area tutelata, e ha pertanto concluso che l'individuazione delle specifiche particelle catastali citate nel testo del decreto non corrisponde e giustifica la descrizione presente nello stesso provvedimento.

L'esito della ricognizione è contestato dalle osservazioni n. 1 (PG/23.11.2020.0773461.E) e n. 3 (PG/25.11.2020.0781134.E).

A tal proposito, gli osservanti non hanno tenuto conto della planimetria allegata al fascicolo agli atti, che rappresenta l'esito della ricognizione effettuata dal CTS ed è pubblicata sul sito della RER, hanno invece fatto riferimento ad una vecchia mappa catastale di impianto del 1924, che presenta alcune differenze rispetto a quanto descritto all'interno del provvedimento istitutivo. In particolare, nel catasto di impianto del 1924 è individuata la particella n. 297 che non è citata nel testo del provvedimento di vincolo né tra quelle elencate come tutelate né tra quelle confinanti e non è riportata nella planimetria agli atti nel fascicolo della tutela

Le osservazioni n. 1 e 3 si incentrano quindi a contestare che la ricognizione il CTS (riprodotta nella Tav. 1) non ha tenuto conto dell'intera area tutelata e, su questa base, sostengono che il procedimento di rimozione non interesserebbe tutta l'area vincolata, ma solo parte di essa.

Nello specifico la perimetrazione proposta dagli osservanti si discosta da quella effettuata dal CTS in tre porzioni di mappa:

- il primo punto riguarda la particella n.297, che gli osservanti suppongono essere stata in seguito accorpata alla particella 200: dalla verifica effettuata si rileva che la particella 297, presente nel catasto del 1924, in base alla forma nella cartografia successiva è stata accorpata nella particella 204 esclusa dal vincolo (particella confinante citata nel testo del decreto istitutivo), quindi l'osservazione non inficia gli esiti della ricognizione;
- il secondo punto riguarda una piccola porzione di area angolare a sud-ovest della particella 200 che nella cartografia del 1924 si incunea per una minima parte nella particella 202; analogamente al caso precedente si ritiene corretto considerare le particelle catastali con la forma riportata nella planimetria presente nel fascicolo agli atti che non raffigura tale piccola porzione;
- il terzo punto si riferisce alla ricostruzione della geometria della particella n. 199, per la quale gli osservanti propongono una ricostruzione dell'angolo nord est leggermente diversa da quella operata dal CTS; nell'ipotesi ricostruttiva degli osservanti l'angolo giungerebbe quasi a contatto con il fiume Reno. La ricostruzione non appare corretta perché sia nella stessa mappa catastale di impianto del 1924 utilizzata dagli osservanti, sia nella cartografia agli atti la distanza fra la particella n. 199 e il fiume, garantita dalla presenza delle particelle 198 e 205 (che in base al testo del provvedimento sono escluse dal vincolo), appare più significativa di quella proposta dagli osservanti, confermando sostanzialmente la ricostruzione del perimetro proposta in sede istruttoria.

In generale si rileva che, al netto delle modeste differenze sopra delineate, le osservazioni confermano la sostanziale correttezza della individuazione cartografica della tutela.

Sempre in merito alla perimetrazione del vincolo le integrazioni alle osservazioni pervenute nella seconda fase (Prot. 15.03.2021.0220696.E) si incentrano su ulteriori e differenti aspetti.

Gli osservanti annotano come la cartografia contenuta nel fascicolo della Sovrintendenza non sia richiamata nel decreto e sia priva di firme. Si rileva in proposito che la mancanza di una planimetria ufficiale non firmata allegata al decreto era in realtà una pratica molto diffusa nei provvedimenti emanati in quell'epoca, per cui il decreto individuava solo catastalmente l'area di tutela; dal punto di vista ricognitivo questa situazione non è quindi mai stata considerata un'anomalia e l'elemento cartografico ha sempre contribuito alla ricostruzione dell'area oggetto di tutela.

Un secondo aspetto rilevato dagli osservanti è che il vincolo dovrebbe intendersi come esteso a tutta l'area di proprietà della allora Compagnia Immobiliare di Lugano e si contesta il fatto che l'analisi svolta non abbia tenuto come riferimento tutti i beni della suddetta Compagnia Immobiliare che, come risulta da un atto notarile, oltre ai mappali 199 e 200, ricomprendeva anche il mappale 297 e il mappale 205 confinante con il fiume Reno.

In riferimento a ciò, si ribadisce che dal punto di vista metodologico il CTS ha sempre ritenuto che gli elementi ricognitivi per individuare correttamente un'area di tutela nella sua istituzione siano: la proprietà, la localizzazione comunale e le indicazioni catastali. Queste sono tutte indicazioni di pari dignità che si completano a vicenda e che nel loro insieme consentono di individuare in modo specifico quali mappali siano oggetto di tutela.



Non si ritiene, pertanto, che l'ipotesi di dover dimostrare l'individuazione dell'area tutelata attraverso i vari rogiti di compravendita dei terreni da parte della Compagnia Lugano sia coerente con la metodologia utilizzata per la ricognizione dei provvedimenti istitutivi dei Beni paesaggistici.

Al termine della disamina, **il funzionario regionale P.O. Pianificazione paesaggistica** sottolinea che gli stessi osservanti con le integrazioni hanno fornito documentazioni e considerazioni differenti che porterebbero a due perimetrazioni diverse tra di loro, e non forniscono contributi oggettivi e propositivi che possano modificare la ricognizione svolta dal CTS.

Il Presidente della Commissione propone quindi di sentire il parere del funzionario del Comune di Casalecchio e degli esperti di Paesaggio.

L'obiettivo è capire se ad oggi ci sono tutti gli elementi valutativi idonei a prendere una decisione definitiva sulla individuazione dell'area oggetto di tutela o se viceversa si rileva la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio da valutare in una successiva seduta della Commissione.

Il Dirigente Area Servizi al Territorio del Comune di Casalecchio di Reno conferma che l'istruttoria svolta e illustrata dal Segretariato regionale è molto approfondita ed esaustiva e consente di individuare la corretta perimetrazione dell'area vincolata, per cui non si rileva la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti.

L'architetto Esperto di Paesaggio conferma che l'istruttoria svolta sul tema della perimetrazione è molto accurata. Osserva inoltre che se il parere dell'esperto è per sua natura più complessivo, e quindi debba valutare dal punto di vista paesaggistico anche la presenza o meno della cosiddetta "emergenza geologica", visti gli elementi disposizione, ritiene che ci si possa esprimere sul caso compiutamente e definitivamente nella seduta di oggi.

Il geologo Esperto di Paesaggio, associandosi a quanto espresso dall'architetto, conferma che oggi ci si possa esprimere compiutamente e definitivamente sulla presenza o meno del Bene paesaggistico.

L'agronomo Esperto di Paesaggio concorda con quanto espresso dai colleghi Esperti.

Il funzionario regionale P.O. Pianificazione paesaggistica precisa che i due aspetti, perimetro e presenza (o meno) della singolarità geologica, sono in stretta relazione tra loro, in quanto un vincolo paesaggistico è un insieme unico composto da una motivazione di tutela che insiste su una determinata porzione di territorio.

Nel caso in esame, l'incoerenza tra l'individuazione l'area soggetta di vincolo e la motivazione di tutela è appunto uno dei vizi che sono stati rilevati fin dall'origine. Infatti, la motivazione fa riferimento alla riva del Fiume Reno, mentre la perimetrazione ricomprende alcune particelle catastali (nn. 199 e 200) che, pur avvicinandosi ad essa per un breve tratto, non ricomprendono la scarpata in riva al fiume Reno.

Il secondo aspetto oggetto di valutazione, riguarda la verifica della presenza, o meno, di un'emergenza geologica e in tal senso le osservazioni propongono alcune considerazioni diverse tra loro, in sintesi:

- l'osservazione n.2, sostiene che la sussistenza di una singolarità geologica sia legata alla compresenza di una parte rocciosa a picco e lo strato sovrastante sopraelevato, e che di conseguenza tutto ciò che è all'interno di tale dislivello corrisponde ad una emergenza geologica;
- le osservazioni n.1 e n.3 e le successive integrazioni sostengono che l'emergenza geologica sia costituita da una parete rocciosa sulle rive del fiume Reno tutt'ora esistente, anche se non più visibile perché occultata da terreno di riporto, e localizzata sul lato Est di Via della Chiusa; a supporto dell'ipotesi, forniscono alcune cartoline illustrate della zona che vanno dagli anni '10 agli anni '30 e '50 del Novecento. In esse si sostiene inoltre che tale conformazione dell'area dovrebbe essere censita come Geosito.

A tal proposito è necessario ripartire dal testo del decreto del 1965 che dichiara di notevole interesse pubblico l'area perché essa ha *“cospicui caratteri di singolarità geologica per la particolare ubicazione e conformazione del terreno sulla riva del fiume Reno sul quale discende bruscamente con una parete rocciosa”*.

La motivazione di tutela non si incentra quindi semplicemente sulla presenza di un dislivello, ma esplicitamente su una specifica peculiarità del luogo che dovrebbe essere molto chiaramente identificabile e distinguibile dal contesto sia per la *“conformazione”* fisica sia per la *“particolare ubicazione”* che, in coerenza con l'identificazione dell'area, dovrebbe estendersi verso l'interno anche alla più arretrata particella catastale n.200.

Le osservazioni presentate e la nuova documentazione acquisita non consentono di rintracciare una specifica *“singolarità geologica”*, e confermano invece come le particelle interessate dalla tutela non si differenzino sostanzialmente dal contesto né nella parte più vicina alla riva né tanto meno in tutta la parte areale interna.

Esse, infatti, confermano e consentono di meglio identificare anche storicamente la caratterizzazione di questo tratto di riva sinistra del fiume Reno determinata da una sponda alta che mostrava in alcuni punti affioramenti, illustrati nelle cartoline degli anni '10, '30 e '40, che potrebbero coincidere con la *“parete rocciosa”* citata nel provvedimento.

Dall'analisi della documentazione emerge, però, che tale caratterizzazione della sponda, ora non più visibile perché ricoperta dalla vegetazione, era probabilmente collocata più a valle, e comunque certamente non ricompresa nell'area oggetto di tutela, che non include la sponda del fiume.

Si specifica, infine, che la caratterizzazione geologica dell'area non rientra all'interno del censimento dei Geositi regionali: nel caso, infatti, in esame non si riscontra la presenza dei criteri scientifici oggettivi alla base della individuazione e catalogazione di emergenze geologiche nel catalogo regionale dei Geositi.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, al fine di fornire alla Commissione tutta la documentazione utile alla valutazione, è stato inoltre richiesto un contributo al Servizio regionale



Geologico, sismico e dei suoli che ha anche svolto un sopralluogo specifico, ad esito del quale ha prodotto una nota tecnica (Prot. 21.05.2021.0500582.I) nella quale si specifica in particolare che :

- L'area ricade nel Foglio geologico CARG, in scala 1: 50.000, 220 - Casalecchio di Reno, e si caratterizza per la presenza dei depositi alluvionali del Subsistema di Ravenna (AES8), qui organizzati in numerosi ordini. Il substrato è rappresentato dalla Formazione di Pantano (PAT) di età Burdigaliano sup. – Langhiano inf.

Nella cartografia geologica di dettaglio, i cui rilevamenti originali in scala 1:10.000 risalgono agli anni 1988 – 1990, in corrispondenza della scarpata adiacente all'area di interesse e per una estensione di circa 150 m verso valle è indicata la presenza di un affioramento di Formazione di Pantano, costituita prevalentemente da areniti siltose fini e finissime, grigie (beige se alterate), alternate a peliti marnose e siltose grigio-chiare. La formazione si presenta generalmente molto bioturbata e con stratificazione perlopiù poco marcata o impercettibile. La scarpata a valle dell'area di interesse si presenta attualmente fortemente vegetata ed inerbita, probabilmente coperta da suoli e depositi detritici che impediscono qualunque visione dell'affioramento segnalato nella cartografia geologica. Si può notare invece sul ripiano di passaggio fra due ordini di terrazzo la presenza dei depositi alluvionali.

In conclusione, si ritiene di non poter attribuire all'area un valore scientifico e testimoniale tale da censirla nel catasto regionale dei Geositi o da renderla meritevole di speciali forme di tutela, che non siano quelle già previste, per il caso in oggetto, dalla normativa vigente nelle zone adiacenti alle fasce fluviali.

Il Dirigente Area Servizi al Territorio del Comune di Casalecchio di Reno, conferma che a seguito del sopralluogo effettuato non si evidenziano emergenze di tipo roccioso e tutti gli interventi edilizi realizzati nel corso degli anni risultano accompagnati dalla procedura di autorizzazione paesaggistica.

In particolare, il condominio che affaccia su via Marconi e la relativa area interrata, che occupa quasi la metà dell'area oggetto di tutela, ha una licenza costruttiva antecedente all'apposizione del vincolo. La parte restante dell'area è caratterizzata dalla presenza di parcheggi e infrastrutture stradali.

In merito al contenzioso pendente al TAR, specifica inoltre che l'area oggetto del vincolo in questione è inserita all'interno di un perimetro più ampio, relativo ad una zona destinata dal PSC a "rigenerazione urbana" che ha come fine quello di migliorare la qualità del luogo, che si colloca in una particolare posizione rispetto al contesto fluviale prospiciente la Chiusa sul Fiume Reno, coinvolgendo anche aree circostanti a quella vincolata.

Il procedimento individuato dallo strumento urbanistico per la rigenerazione dell'area è quello del Progetto partecipato, in base al quale l'Amministrazione intende sviluppare un proficuo confronto con le persone che abitano e lavorano in quel luogo.

In questo contesto territoriale è stato concluso un primo accordo in applicazione dell'art. 18 della L.R. 20/2000 con la proprietà di un supermercato già presente in loco, che si impegnava così a



realizzare e co-finanziare un progetto partecipato con la collettività al fine di condividere le opzioni di miglioramento e ampliamento del punto vendita.

Dal punto di vista urbanistico il supermercato è considerato come uno degli elementi attivatori del centro commerciale “naturale” che anima il centro cittadino di Casalecchio di Reno, per cui la sua ristrutturazione riveste un ruolo strategico.

In tal senso, il progetto di riqualificazione e ampliamento del supermercato non necessariamente deve interessare le aree vincolate, in quanto esistono anche altre aree, anche di proprietà comunale, esterne al vincolo paesaggistico oggetto di verifica nelle quali, eventualmente, potrebbe essere collocato l’ampliamento della struttura commerciale.

In ogni caso, non esistono diritti consolidati o precostituiti nei confronti di alcun soggetto e il percorso di partecipazione individuato dall’Amministrazione è aperto a tutte le realtà cittadine, e solo al termine del percorso partecipato si potrà decidere se e come intervenire su quei luoghi.

Tuttavia, il processo partecipativo avviato con Deliberazione Consiliare del Comune di Casalecchio di Reno n.81 del 30 ottobre 2014 è stato necessariamente interrotto a causa della presentazione di un ricorso al TAR dell’Emilia-Romagna attivato da proprietari del condominio che affaccia sull’area interessata. A seguito di ciò, l’Amministrazione ha quindi preso atto che attualmente non ci sono più i presupposti per un dialogo con i residenti, per cui il percorso partecipativo è stato interrotto in attesa del compimento dell’iter giudiziale del ricorso al TAR e di quello che ne conseguirà.

Per quanto attiene invece alle autorizzazioni paesaggistiche presenti nell’archivio comunale, le stesse sono intervenute in un lungo arco temporale che va dal 1962 al 1999.

Nel corso del tempo, la procedura di autorizzazione (che nel tempo ha subito delle variazioni dovute alle modifiche della legge statale di riferimento) prevedeva che i provvedimenti venissero esaminati dalla Commissione edilizia comunale (che in quel periodo veniva integrata da esperti nel campo dell’agricoltura e del paesaggio) che esprimeva un parere generale sul progetto.

I pareri della commissione edilizia e, successivamente, col modificarsi della normativa, le autorizzazioni rilasciate, inviate alla Soprintendenza insieme al progetto, sono state restituite al Comune con il proprio timbro, con ciò confermando il completamento del relativo iter istruttorio.

Non si rileva traccia né di verbali né di documenti che entrino nel merito del vincolo paesaggistico di cui si tratta nella sua estensione globale o nella sua specifica motivazione.

In particolare, i pareri sono sempre stati espressi in forma generale di solito con esito “favorevole” o “favorevole con prescrizione” riguardanti più prettamente gli aspetti di coerenza rispetto allo strumento urbanistico comunale che non aspetti inerenti il paesaggio nella sua complessità.

Il funzionario della Soprintendenza ripercorre la sequenza cronologica relativa alla genesi del provvedimento di tutela, come ricostruito sulla base della documentazione agli atti dell’archivio della Soprintendenza stessa.

Seguendo un ordine cronologico:

- il **03.02.1961** viene data comunicazione all'amministratore e legale rappresentante della Compagnia Immobiliare Lugano, con la quale si segnala che la Commissione provinciale ha espresso parere favorevole alla apposizione del vincolo sul terreno particelle 199-200 del foglio 5, come dai verbali del 30 ottobre 1961, 28 novembre, 4 dicembre e 7 dicembre 1961, in base alla quale si rileva che l'area è di interesse paesaggistico ma non è esplicitamente citata una rilevanza geologica;
- il **30.10.1961** – con nota n. 2819 la Soprintendenza comunica al Ministero della Pubblica Istruzione che il terreno in Casalecchio di Reno censito alle particelle 199-200 del foglio 5, di proprietà della Compagnia Immobiliare Lugano con sede in Varese, «fa parte di una zona che, per il suo aspetto di valore estetico e tradizionale sarà sottoposto all'esame della commissione per la tutela delle bellezze naturali di Bologna, appositamente già convocata». Nella nota n. 2819 si aggiunge che, poiché la proprietà è in procinto di edificare sul predetto terreno edifici che potrebbero recare grave pregiudizio all'attuale stato esteriore della località, si segnala l'opportunità urgente di avvalersi dell'art. 8 della legge n. 1497/1939 per inibire qualsiasi lavoro senza la preventiva autorizzazione di questa Soprintendenza;
- il **09.11.1961** viene data comunicazione all'amministratore e legale rappresentante della Compagnia Immobiliare Lugano, che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 17 del relativo Regolamento del n. 1357/1939, si afferma che è vietato eseguire, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti, lavori di qualsiasi natura sul terreno sito in Casalecchio di Reno censito al foglio 5, particelle 199 e 200;
- il **03.02.1962** con nota n. 315, la Soprintendenza comunica all'amministratore e legale rappresentante della Compagnia Immobiliare Lugano che le particelle 199- 200 del foglio 5 sono state comprese negli elenchi delle Bellezze Naturali;
- il **25.09.1962** – viene rilasciata l'autorizzazione dalla Soprintendenza per la realizzazione di un edificio su Via Marconi;
- l'**11.09.1967** – viene formalizzato l'assenso al completamento della sistemazione dell'area in Via Marconi di proprietà della Compagnia di Lugano;
- **dagli anni Novanta al 2014** la Soprintendenza ha effettuato valutazioni su proposte di intervento relative a modifiche dell'edificio di Via Marconi 45 e sull'area.

A conclusione della disamina, il **funzionario della Soprintendenza** rileva che, a parte il decreto istitutivo, nessuno degli atti sopraelencati riporta citazioni o considerazioni relative alla singolarità geologica dell'area. Il sostanziale assenso all'urbanizzazione della zona fin dall'origine del vincolo, conferma invece implicitamente l'assenza di una "emergenza geologica" in quel luogo specifico, ovvero all'interno delle particelle catastali 199 e 200.

La conferma di tale assenza di singolarità geologica si può rilevare anche dal materiale fotografico prodotto nel corso degli anni e conservato agli atti negli archivi della Soprintendenza.



In sostanza, tutti gli elementi a disposizione della Soprintendenza, come i documenti forniti dall'Amministrazione comunale, confermano la tesi che in quella porzione di territorio non è presente alcuna emergenza geologica.

Il funzionario regionale P.O. Pianificazione paesaggistica lascia quindi la parola agli Esperti di Paesaggio per l'espressione del loro parere in merito alla presenza o meno dell'emergenza geologica.

Il geologo, esperto in materia di paesaggio, conferma di concordare con il contenuto del documento sviluppato dai colleghi del Servizio geologico regionale.

In particolare, sottolinea che essendo l'area completamente urbanizzata non c'è alcuna evidenza geologica significativa nelle particelle 199 e 200 ed anche la naturale evoluzione geomorfologica delle rive del fiume Reno, testimoniata dalle foto a corredo delle osservazioni, evidenzia che gli accumuli dei depositi ripariali avvenuti nel corso del tempo non determinano evidenze di particolare rilievo geologico.

L'architetto, esperto in materia di paesaggio, conferma che i mappali 199 e 200 interessano un territorio completamente urbanizzato e concorda nell'escludere la presenza di una emergenza geologica all'interno dell'area tutelata.

Dal punto di vista paesaggistico concorda sulla presenza di un paesaggio lungo il corso del Fiume Reno con caratteri naturalistici in evoluzione, come testimoniano le immagini storiche del paesaggio fluviale, oggi contraddistinto da vegetazione ripariale. Tale paesaggio si limita alla zona prospiciente l'alveo e la sponda fluviale, e non interessa quindi l'area in oggetto.

Per quanto attiene al tema dei Geositi, conferma il proficuo lavoro svolto dal Servizio geologico regionale per il censimento dei Geositi concluso nel 2016, con cui ha avuto occasione di lavorare.

Per quanto riguarda la perimetrazione, prende atto del notevole lavoro istruttorio svolto dal Segretariato, in relazione all'area di tutela contraddistinta dai mappali 199 e 200.

L'agronomo, esperto in materia di paesaggio, concorda con quanto espresso dai colleghi esperti, rispetto al fatto che non sia possibile individuare un'emergenza geologica significativa in corrispondenza dei mappali 199 e 200, in quanto aree completamente urbanizzate.

Per quanto attiene al "sistema fiume" Reno, lo stesso, come dimostrato dagli elaborati, si è evoluto nel corso degli anni e la sponda si è ricoperta di vegetazione ripariale e spontanea che di fatto ha contribuito a costituire e a rafforzare un corridoio ecologico, con una specifica valenza, in relazione al centro urbano di Casalecchio. L'area è oggetto di una tutela più ampia rappresentata nel vincolo del 1966 (BO_109).

Il Segretario regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna condivide pienamente le risultanze istruttorie riassunte in precedenza e sottolinea che, alla luce della cornice giuridica statale



e regionale in cui ci si colloca, gli argomenti alla base delle osservazioni risultano sostanzialmente deboli e per alcuni aspetti fuorvianti.

Preso atto degli approfondimenti istruttori illustrati nella seduta relativi all'esame delle n. 3 OSSERVAZIONI pervenute e gli approfondimenti effettuati, a seguito della discussione, la Commissione Regionale per il Paesaggio, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017,

decide all'unanimità

- 1. di ritenere che le osservazioni e la documentazione prodotte non apportino motivazioni e conoscenze utili a modificare le valutazioni già effettuate in merito alla corretta individuazione dell'area di tutela e alla esistenza della "singolarità geologica" oggetto del provvedimento;**
- 2. di riconfermare la proposta di rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica) (ID BO-106), come già espresso nella precedente seduta del 19 marzo 2020.**

Alle ore 12.15 il Presidente dichiara terminata la seduta e scioglie la Commissione.

**IL PRESIDENTE
Roberto Gabrielli
(firmato digitalmente)**